

REGOLAMENTO (UE) 2015/612 DEL CONSIGLIO**del 20 aprile 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure dell'Unione che attuano la decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone fisiche o giuridiche, entità e organismi, figurano nel regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sono elencate le persone e le entità che beneficiano di una sospensione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
- (3) Il 19 febbraio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/277 ⁽³⁾, con cui sono stati soppressi dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC i nomi di cinque persone decedute.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'azione normativa a livello dell'Unione è richiesta al fine di darle attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione ⁽⁴⁾, i nomi delle cinque persone decedute sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 15).

